

LUNEDÌ 11 OTTOBRE 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- La delega fiscale reintroduce l'IRI con graduale cancellazione dell'IRAP - pag. 2
- La ripresa economica passa anche per la proroga del bonus facciate - pag. 3
- Rivalutazione dei terreni al test della convenienza - pag. 5

LAVORO E PREVIDENZA

- Green pass obbligatorio anche per i liberi professionisti. Chi controlla chi? - pag. 9
- APE sociale, opzione donna e pensioni per i lavoratori precoci: ipotesi di riforma nella NADEF - pag. 11
- Sgravio contributivo turismo, commercio e spettacolo: quanto conviene applicare il beneficio in cumulo - pag. 13
- Subappalto lavori pubblici: adeguamenti retributivi con recupero dei contributi - pag. 16

FINANZIAMENTI

- Registrazione dei marchi all'estero: quanto conviene con il bando Marchi+2021? - pag. 17

IMPRESA

- Prodotti a duplice uso: come attuare il programma interno di conformità per evitare le sanzioni - pag. 19

IN EVIDENZA


Green pass obbligatorio anche per i liberi professionisti. Chi controlla chi?

di Pasquale Staropoli - Avvocato e Consulente del lavoro in Reggio Calabria

L'obbligatorietà del Green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro riguarda anche i liberi professionisti. Lo si evince dal tenore della norma di portata ampia. Il titolare di uno studio professionale, che ha alle proprie dipendenze lavoratori subordinati e collaboratori, è infatti nelle medesime condizioni di qualsiasi altro datore di lavoro. E' pertanto tenuto, entro il prossimo 15 ottobre, a definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche e delegare un incaricato ai controlli. Ma anche il consulente del lavoro, il commercialista, l'avvocato che dovessero esercitare la professione autonoma da soli, presso il proprio studio, sono obbligati al possesso del Green pass?

La recente estensione, ad opera del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, dell'obbligatorietà del **Green pass** per l'accesso ai luoghi di lavoro, interessa anche i **liberi professionisti**, considerato che dalla lettura complessiva della norma si evince chiaramente l'intenzione di assicurare alla prescrizione la più

ampia diffusione possibile, a prescindere dalla qualificazione della natura della prestazione lavorativa, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione.

Green pass per tutti i lavoratori
L'art. 3 del D.L. n. 127/2021, ha inserito nel decreto Riaperture (decreto-legge 22 aprile 2021, )

La ripresa economica passa anche per la proroga del bonus facciate


di Antonio Zappi - Enumera Srl-Stp - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Che ne sarà del bonus facciate nel 2022? Nessuno ancora lo sa. L'unica certezza è che la detrazione IRPEF/IRES prevista dalla legge di Bilancio 2020 ha bisogno di una proroga, altrimenti scadrà il 31 dicembre 2021. Nell'attesa che si concretizzi la proroga dell'agevolazione - che potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella ripresa post-Covid del settore edilizio (e di tutto il suo indotto) - forse è bene cominciare a fare alcune riflessioni sui lavori già avviati e su quelli saranno avviati da qui alla fine dell'anno. Anche di questo si parlerà nel corso del 9° Forum One FISCALE "La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese", organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con ANDAF, in live streaming martedì 26 ottobre 2021.

Il **bonus facciate** - l'agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 219-223, legge n. 160/2019) che accorda una detrazione IRPEF/IRES pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna - ha bisogno di una

proroga: altrimenti scadrà il 31 dicembre 2021.

Bonus facciate in cerca di una proroga

Al momento è pur vero che, poiché nel PNRR l'Italia si è fortemente impegnata con la UE a migliorare entro il 2025 il 50% degli 

Fisco

Reddito d'impresa

La delega fiscale reintroduce l'IRI con graduale cancellazione dell'IRAP

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

La delega per la riforma fiscale lascia lo spazio per l'applicazione di un'aliquota proporzionale anche ai redditi d'impresa. Per tale ragione il pensiero non può che andare all'IRI, con la previsione dell'aliquota proporzionale del 24% nel caso in cui l'utile conseguito non sia distribuito, ma sia reinvestito all'interno della stessa attività d'impresa. Un altro elemento portante della riforma riguarda il graduale superamento dell'IRAP, per il quale dovranno essere individuate le risorse per fare fronte all'inevitabile diminuzione di gettito. Una soluzione potrebbe consistere nel trasformare l'imposta in un'addizionale IRES.

Il disegno di legge delega per la **riforma fiscale**, approvato dal Governo, è estremamente scarno e lascia la possibilità a interventi di ampia portata in grado di incidere sensibilmente sull'ordinamento.

Leggi anche IRPEF, IVA, riscossione e catasto. Tutte le novità della riforma fiscale

È possibile individuare almeno due punti che lasciano intendere la **reintroduzione dell'IRI**, che in passato non è di fatto mai entrata in vigore, con la possibile estensione della nuova imposta ai redditi di lavoro autonomo.

Il primo passaggio è contenuto nell'art. 3 con la previsione di un **sistema duale** che, da un lato, disponga l'applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione ai redditi derivanti dall'impiego del capitale, anche nel mercato immobiliare, nonché ai redditi direttamente derivanti dall'impiego del capitale nelle attività d'impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'IRES. Dall'altra, lo stesso sistema prevede l'**applicazione dell'IRPEF progressiva** ai redditi da lavoro, comprendendo anche quelli di lavoro autonomo e di impresa.

Leggi anche Revisione dell'IRPEF a due vie

Sembra che il legislatore abbia lasciato lo spazio per l'applicazione di un'aliquota proporzionale anche ai redditi d'impresa. Per tale ragione il pensiero non può che andare all'IRI con la previsione dell'aliquota proporzionale del 24% nel caso in cui l'utile conseguito non sia distribuito, ma sia reinvestito all'interno della stessa attività d'impresa.

L'ulteriore passaggio rilevante in tal senso si desume dall'art. 4, comma 1, lettera d), del disegno di legge delega dove si prevede l'introduzione di norme in materia di **tassazione dei redditi d'impresa** con l'obiettivo di raggiungere la neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale.

Fin quando l'utile d'esercizio sarà reinvestito all'interno dell'azienda, il livello impositivo dovrebbe essere lo stesso di quello gravante sulle società di capitali. Per tale ragione sembra che sussistano le condizioni affinché il legislatore delegato possa **reintrodurre l'IRI**.

Verso l'abrogazione dell'IRAP

Un altro elemento portante della riforma riguarda l'abrogazione dell'**IRAP**.

Nel corso delle audizioni che hanno preceduto l'approvazione del disegno di legge delega è emersa con chiarezza l'idea di "cancellare" tale tributo. Da una parte, l'esigenza ha trovato origine nella necessità di semplificare il sistema tributario. D'altra, partendo dalla base imponibile, che è diversa da quella utilizzata ai fini del computo dell'IRES, è stato osservato come in alcuni casi l'Irap fosse dovuta anche dalle società in perdita. L'art. 6 manifesta l'esigenza di **superare l'IRAP**, ma per la prima volta si utilizza l'espressione "**graduale superamento**". Sarà dunque necessario individuare le risorse per fare fronte all'inevitabile diminuzione di gettito. Una soluzione potrebbe consistere nel **trasformare l'imposta in un'addizionale IRES**, come di fatto è già oggi, considerando che in base al sistema fiscale attualmente in vigore, la maggior parte del costo del lavoro è deducibile. La misura potrebbe essere stabilita in modo che il gettito complessivo risulti di fatto invariato.

La partita è estremamente delicata e se si prevedesse l'introduzione di un'addizionale, il gettito mancante sarebbe solo quello riferibile alle **società in perdita** che potrebbero essere di fatto completamente escluse, in mancanza della base imponibile, anche dal pagamento dell'addizionale di nuova introduzione.

In ogni caso, come espressamente previsto dall'art. 6, comma 3, la delega precisa che "gli interventi normativi disposti per attuare il graduale superamento dell'Irap previsto al comma 1 garantiscono in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario".

Fisco

In scadenza a fine anno

La ripresa economica passa anche per la proroga del bonus facciate

di Antonio Zappi - Enumera Srl-Stp - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Che ne sarà del bonus facciate nel 2022? Nessuno ancora lo sa. L'unica certezza è che la detrazione IRPEF/IRES prevista dalla legge di Bilancio 2020 ha bisogno di una proroga, altrimenti scadrà il 31 dicembre 2021. Nell'attesa che si concretizzi la proroga dell'agevolazione - che potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella ripresa post-Covid del settore edilizio (e di tutto il suo indotto) - forse è bene cominciare a fare alcune riflessioni sui lavori già avviati e su quelli saranno avviati da qui alla fine dell'anno. Anche di questo si parlerà nel corso del 9° Forum One FISCALE "La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese", organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con ANDAF, in live streaming martedì 26 ottobre 2021.

Il bonus facciate - l'agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 219-223, legge n. 160/2019) che accorda una detrazione IRPEF/IRES pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna - ha bisogno di una **proroga**: altrimenti **scadrà il 31 dicembre 2021**.

Bonus facciate in cerca di una proroga

Al momento è pur vero che, poiché nel PNRR l'Italia si è fortemente impegnata con la UE a migliorare entro il 2025 il 50% degli edifici dal punto di vista energetico, la **priorità del Governo** è la **proroga fino al 2023 del superbonus 110%**, ma non può essere dimenticato che il bonus facciate è l'altra agevolazione che ha avuto il merito di risollevare il settore edilizio (e tutto il suo indotto) in stallo da molti anni.

In ogni caso, poiché ad oggi non si parla di prorogarlo, forse è bene cominciare a fare alcune riflessioni sui **lavori avviati** e altrettanto su quelli che da qui alla fine dell'anno lo saranno.

Lavori da saldare entro fine anno

Occorrerà, infatti, fare attenzione al fatto che entro i prossimi tre mesi i lavori, realizzati o meno, per beneficiare del 90% dovranno essere comunque **saldati**, perché ciò che verrà pagato **dopo il 31 dicembre 2021 non rientrerà più nel bonus facciate** ma, di norma, nell'ecobonus del 65% (per gli interventi di risparmio energetico) o (per quelli edilizi) del 50%. Ed è la stessa Agenzia delle Entrate ad aver già riconosciuto come detraibili al 90% tutti gli importi pagati nel 2021, ancorché prima della fine lavori (risposta all'interpello DRE Liguria n. 903-521/2021).

Limitazioni soggettive da rimuovere

Se, tuttavia, il bonus facciate è in qualche modo tra le agevolazioni che ha fatto da spinta propulsiva alla ripresa del PIL, con l'occasione dell'auspicabile

proroga vi sarebbe necessità anche di porre rimedio ad un'incomprensibile limitazione di prassi che accompagna questa agevolazione.

Infatti, con un approccio interpretativo espresso in tema di superbonus (circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, par. 1.2), ma che appare valido per tutte le detrazioni edilizie, il bonus facciate compete anche ai soggetti la cui imposta sul reddito lorda risulti assorbita da altre detrazioni (c.d. "**soggetti incapienti**"), così come ai soggetti che hanno esclusivamente redditi imponibili assoggettati a regimi di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi quali, a titolo esemplificativo, il **regime forfetario** per le partite IVA individuali o la c.d. "**cedolare secca**", fermo restando che in questi casi l'unico modo per poter concretamente fruire dei benefici fiscali è quello di esercitare, laddove consentito, l'opzione per una delle modalità di fruizione alternativa allo scomputo della detrazione dall'imposta lorda sul reddito (ossia lo sconto in fattura o la cessione del credito).

Al tempo stesso, però, sempre con riguardo al superbonus al 110%, ma con un approccio interpretativo altrettanto valido per tutte le detrazioni edilizie, la citata circolare afferma che il beneficio fiscale "**non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili** i quali, inoltre, non possono esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito".

Ne consegue, ad esempio, che il bonus facciate **non compete agli enti pubblici territoriali** (ad esempio, i Comuni) in quanto esenti dal pagamento dell'IRES ai sensi dell'art. 74 TUIR e tali soggetti, secondo quanto affermato dalle Entrate (risposta a interpello n. 397 del 23 settembre 2020), non possono neanche esercitare l'opzione prevista dall'art. 121 del decreto Rilancio (sconto in fattura o cessione del credito). Parimenti, per ragioni analoghe il bonus facciate al momento non compete neanche agli **enti non commerciali** che

svolgessero **solo attività istituzionale** e che fossero **privi di redditi** (ad esempio, associazioni, parrocchie, etc.).

A ben vedere, però, con riferimento alla detrazione IRPEF/IRES spettante per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi da 344 a 347 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (e successivamente anche ai sensi dell'art. 14, D.L. n. 63/2013), nella circolare 31 maggio 2007, n. 36 venne precisato che la detrazione spetta anche per "gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale".

In considerazione del fatto che detti enti non sono generalmente soggetti a imposta, è evidente che all'epoca rientrare o meno nel novero dei soggetti beneficiari delle detrazioni non generava particolare interesse in quanto essi non avrebbero comunque potuto fruirne.

Oggi, invece, la generalizzata possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per lo **sconto in fattura** o per la **cessione del credito** renderebbe particolarmente interessante l'apertura dell'opportunità anche per il bonus facciate.

Non sia l'Agenzia delle Entrate a togliere in via interpretativa ciò che la generosità di un legislatore fiscale espansivo avrebbe volontà di concedere alla **ripresa economica**.

9° FORUM ONE FISCALE - LIVE STREAMING

[La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese](#)

26 ottobre 2021 dalle 10:00 alle 16:00

Accreditato 5 CFP per Dottori commercialisti ed Esperti Contabili e Consulenti del lavoro

[Iscriviti gratis](#)

[Accedi a tutti i contenuti di One FISCALE Gratis per 30 giorni](#)

Fisco

Calcola il risparmio

Rivalutazione dei terreni al test della convenienza

di Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

Per effetto della proroga disposta dal decreto Sostegni bis, i contribuenti hanno tempo fino al 15 novembre 2021 per rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2021, versando un'imposta sostitutiva dell'11% (anche in forma rateale). Nel valutare la convenienza se effettuare o meno la rivalutazione, i contribuenti devono considerare, da un lato, se e quando avverrà la vendita e a quale prezzo e, dall'altro, i costi della rivalutazione stessa, tra imposta sostitutiva e perizia.

Ai fini delle imposte sui redditi, sono **redditi "diversi"**, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente (art. 67, comma 1, lettere a-b, TUIR):

1) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni (e degli edifici) (lettera a);

2) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione (in caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante) (lettera b);

3) le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (lettera b).

La **plusvalenza** è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto del bene, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (art. 68, comma 1, TUIR).

Per i terreni di cui alla lettera a) dell'art. 67 (sub n. 1) acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione.

Il costo dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria (art. 67, lettera b) è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice ISTAT (per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si

assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente).

Chi

Contribuenti che alla data del **1° gennaio 2021** detengano **terreni edificabili** e con destinazione **agricola** e che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi e, cioè:

- le **persone fisiche**, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività commerciali;
- le **società semplici** e le **società ed associazioni** ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR;
- i soggetti **non residenti**, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni esistenti nel territorio dello Stato.

Cosa

L'art. 7 della legge n. 448/2001 prevede che agli effetti della determinazione delle **plusvalenze** e minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere a) e b), TUIR, per i **terreni**

- **edificabili**
- con **destinazione agricola**

posseduti alla data del **1° gennaio 2021** (art. 1, comma 1122, legge n. 178/2020), può essere assunto, in luogo del **costo o valore di acquisto**, il valore a tale data determinato sulla base di una **perizia giurata di stima**, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili nonché dai periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, pari **all'11% del suddetto valore**.

Il valore "**rideterminato**" può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni **in luogo dell'originario costo o valore di acquisto**.

Sono interessati dalla norma in commento, qualora non siano posseduti da imprese commerciali, i seguenti beni:

1. **terreni** lottizzati o sui quali sono state costruite **opere per renderli edificabili**;
2. terreni suscettibili di **utilizzazione edificatoria**;
3. terreni **“con destinazione agricola”**. Si tratta sia dei terreni “agricoli” sia di quelli che non possono essere definiti edificabili in quanto gli strumenti di pianificazione urbanistica che li renderebbe edificabili non sono stati ancora approvati.

Questi ultimi, in caso di rivendita possono generare plusvalenza ai sensi della lettera a) dell'art. 81, se venduti **entro cinque anni dall'acquisto** (esclusi quelli acquisiti mediante **successione**) o, **se ceduti oltre tale termine**, qualora al momento della rivendita siano suscettibili di **utilizzazione edificatoria** secondo gli strumenti urbanistici vigenti.

I **terreni agricoli** possono in ogni caso essere oggetto di rivalutazione ed il valore ad essi attribuito dalla perizia giurata di stima, assoggettato all'imposta sostitutiva dell'11%, può essere assunto come valore iniziale ai fini del calcolo della plusvalenza, anche nella ipotesi in cui tali cespiti diventino **edificabili** per effetto di successivi strumenti urbanistici, vigenti al momento della cessione (circolare 30 gennaio 2002, n. 9/E, 7.1). I **costi** sostenuti per la **relazione giurata di stima**, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in **aumento del valore iniziale** da assumere ai fini del calcolo delle plusvalenze, in quanto costituiscono un costo inerente al bene.

La **perizia** può essere **asseverata** sia presso la cancelleria del Tribunale, che alternativamente presso l'Ufficio del Giudice di Pace o presso un Notaio.

Come

La procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto terreni edificabili e con destinazione agricola è condizionata al versamento di un'**imposta sostitutiva** nella misura dell'11% **parametrata** al valore risultante da un'apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.

L'imposta sostitutiva può essere **rateizzata** fino ad un massimo di **tre rate annuali** di pari importo, a decorrere dalla data del **15 novembre 2021**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi nella misura del 3% annuo**, da versarsi contestualmente.

La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano **perfegionate** con il **versamento** dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il

versamento della prima rata.

Il contribuente può rideterminare il valore dei terreni anche nell'ipotesi in cui abbia già in **precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative** ed anche qualora l'ultima perizia giurata di stima riporti un **valore inferiore** a quello risultante dalla perizia precedente (non costituisce elemento ostativo alla possibilità di procedere ad una successiva rideterminazione la circostanza che quest'ultima interesserà **solo una parte del terreno** oggetto della precedente rivalutazione - cfr. risposta a interpello 17 luglio 2019, n. 259). Nel caso in cui sia stata effettuata una **nuova perizia** dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, è possibile **scomputare** dall'imposta sostitutiva dovuta l'**imposta sostitutiva** eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni. **In alternativa** allo scomputo dell'imposta già versata, il contribuente può presentare **istanza di rimborso** dell'imposta sostitutiva pagata in passato (circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E).

Coloro che abbiano effettuato il versamento dell'imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione dei terreni **non tengano conto del valore rideterminato**, non hanno diritto al rimborso dell'imposta pagata e sono tenuti, nell'ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare comunque i versamenti successivi (circolare 4 agosto 2004, n. 35/E e circolare 18 maggio 2016, n. 20/E).

Quando

Il **termine** entro il quale redigere la **perizia giurata** ed effettuare il **pagamento dell'imposta** è stato più volte modificato con disposizioni successive che hanno variato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni ed i termini per l'effettuazione dei richiamati adempimenti.

Da ultimo, l'art. 14, comma 4-*bis*, del D.L. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021 (decreto Sostegni bis) ha fissato al **15 novembre 2021** la data entro cui deve essere redatta la perizia di stima e versata l'imposta sostitutiva.

Leggi anche Rivalutazione terreni e partecipazioni: l'imposta sostitutiva si paga al 15 novembre

Il **versamento** dell'intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) **oltre il termine** previsto dalla norma **non consente l'utilizzo del valore rideterminato** ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata. In tale ipotesi, il contribuente può richiedere il **rimborso** dell'imposta sostitutiva versata (circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E).

È necessario che la **redazione** e il **giuramento** della

perizia siano **antecedenti alla cessione** del bene, in quanto al fine della determinazione della plusvalenza il valore periziato deve essere indicato nell'atto di cessione dello stesso.

Il valore così determinato può essere assunto quale **valore iniziale** per il calcolo delle plusvalenze relative alla **cessione di terreni** edificabili ed agricoli realizzate **successivamente alla asseverazione dell'atto di stima**, fermo restando, quale termine di scadenza per il pagamento dell'imposta sostitutiva, il 15 novembre 2021. Le suddette **plusvalenze conseguite anteriormente** alla redazione ed al giuramento della perizia restano invece determinate secondo i **criteri ordinari**, non risultando conforme alla *ratio* della norma la redazione di valutazioni giurate su beni di cui si è ceduta la titolarità.

Il contribuente può avvalersi **immediatamente del nuovo valore** di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze (circolare 18 maggio 2016, n. 20/E).

Calcola il risparmio

La **rivalutazione** del valore dei terreni è finalizzata a conseguire un **legittimo risparmio fiscale** in vista della cessione degli stessi, consentendo al contribuente di "sterilizzare" la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione.

In caso di **mancata rivalutazione**, le plusvalenze sono tassate ai sensi dell'art. 67 TUIR, nell'ambito della dichiarazione dei redditi; quindi, le **aliquote** dipendono dal reddito complessivo del venditore.

Nell'ipotesi di cessione di **terreni agricoli** acquistati da **meno di cinque anni**, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), TUIR, sulle plusvalenze realizzate si applica un'**imposta, sostitutiva** dell'imposta sul reddito, del **26%**. A seguito della richiesta, il **notaio** provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni.

Risparmio %

Caso n. 1

Una persona fisica possiede - non in regime di impresa - un terreno edificabile il cui prezzo di acquisto rivalutato è pari a 150.000 euro.

La perizia stima il valore del terreno pari a 250.000 euro.

Il terreno viene ceduto a 250.000 euro.

Ipotesi 1: con rivalutazione

- imposta sostitutiva: 11% di 250.000 = 27.500;
- costo (ipotizzato) della perizia (IVA inclusa) = 4.000;

- Costo rivalutazione: 31.500

- Plusvalenza: zero (250.000 - 250.000)

Totale: **31.500 euro**

Ipotesi 2: senza rivalutazione (ipotesi aliquota 43%)

- Plusvalenza realizzata: 100.000 (250.000 - 150.000)

- Tassazione ordinaria: **43.000** (100.000 x 43%).

Totale: **43.000 euro**

In questo caso, la rivalutazione comporta un risparmio fiscale.

Caso n. 2

Una persona fisica possiede - non in regime di impresa

- un terreno edificabile il cui prezzo di acquisto rivalutato è pari a 150.000 euro.

La perizia stima il valore del terreno pari a 200.000 euro.

Il terreno viene ceduto a 200.000 euro.

Ipotesi 1: con rivalutazione

- imposta sostitutiva: 11% di 200.000 = 22.000;

- costo (ipotizzato) della perizia (IVA inclusa) = 3.000;

- Costo rivalutazione: 25.000

- Plusvalenza: zero (200.000 - 200.000)

Totale: **25.000 euro**

Ipotesi 2: senza rivalutazione (ipotesi aliquota 43%)

- Plusvalenza realizzata: 50.000 (200.000 - 150.000)

- Tassazione ordinaria: **21.500** (50.000 x 43%).

Totale: **21.500 euro**

In questo caso, la rivalutazione non è conveniente.

Caso n. 3

Una persona fisica possiede - non in regime di impresa

- un terreno edificabile il cui prezzo di acquisto rivalutato è pari a 150.000 euro.

La perizia stima il valore del terreno pari a 400.000 euro.

Il terreno viene ceduto a 500.000 euro.

Ipotesi 1: con rivalutazione

- imposta sostitutiva: 11% di 400.000 = 44.000;

- costo (ipotizzato) della perizia (IVA inclusa) = 4.000;

- Costo rivalutazione: 48.000

- Plusvalenza: 100.000 (500.000 - 400.000)

- IRPEF plusvalenza: 43.000 (100.000 x 43%)

Totale: **91.000 euro**

Ipotesi 2: senza rivalutazione (ipotesi aliquota 43%)

- Plusvalenza realizzata: 350.000 (500.000 - 150.000)

- Tassazione ordinaria: **150.500** (350.000 x 43%).

In questo caso, la rivalutazione comporta un risparmio fiscale.

Caso n. 4

Una persona fisica possiede - non in regime di impresa

- un terreno edificabile il cui prezzo di acquisto rivalutato è pari a 200.000 euro.

La perizia stima il valore del terreno pari a 250.000 euro.

Il terreno viene ceduto a 250.000 euro.

Ipotesi 1: con rivalutazione

- imposta sostitutiva: 11% di 250.000 = 27.500;
- costo (ipotizzato) della perizia (IVA inclusa) = 4.000;
- Costo rivalutazione: 31.500
- Plusvalenza: zero (250.000 - 250.000)

Totale: **31.500 euro**

Ipotesi 2: senza rivalutazione (ipotesi aliquota media 35%)

- Plusvalenza realizzata: 50.000 (200.000 - 150.000)
- Tassazione ordinaria: 17.500 (50.000 x 35%).

Totale: **17.500 euro**

In questo caso, la rivalutazione non è conveniente.

Caso n. 5

Una persona fisica possiede - non in regime di impresa
- un terreno agricolo acquistato 3 anni prima a 200.000

euro.

La perizia stima il valore del terreno pari a 250.000 euro.

Il terreno viene ceduto a 250.000 euro.

Ipotesi 1: con rivalutazione

- imposta sostitutiva: 11% di 250.000 = 27.500;
- costo (ipotizzato) della perizia (IVA inclusa) = 4.000;
- Costo rivalutazione: 31.500
- Plusvalenza: zero (250.000 - 250.000)

Totale: **31.500 euro**

Ipotesi 2: senza rivalutazione (imposta sostitutiva 26%)

- Plusvalenza realizzata: 50.000 (250.000 - 200.000)
- Imposta sostitutiva: **13.000** (50.000 x 26%).

Totale: **13.000 euro**

In questo caso, la rivalutazione non è conveniente.

Lavoro e Previdenza

Dubbi e soluzioni

Green pass obbligatorio anche per i liberi professionisti. Chi controlla chi?

di Pasquale Staropoli - Avvocato e Consulente del lavoro in Reggio Calabria

L'obbligatorietà del Green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro riguarda anche i liberi professionisti. Lo si evince dal tenore della norma di portata ampia. Il titolare di uno studio professionale, che ha alle proprie dipendenze lavoratori subordinati e collaboratori, è infatti nelle medesime condizioni di qualsiasi altro datore di lavoro. E' pertanto tenuto, entro il prossimo 15 ottobre, a definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche e delegare un incaricato ai controlli. Ma anche il consulente del lavoro, il commercialista, l'avvocato che dovessero esercitare la professione autonoma da soli, presso il proprio studio, sono obbligati al possesso del Green pass?

La recente estensione, ad opera del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, dell'obbligatorietà del **Green pass** per l'accesso ai luoghi di lavoro, interessa anche i **liberi professionisti**, considerato che dalla lettura complessiva della norma si evince chiaramente l'intenzione di assicurare alla prescrizione la più ampia diffusione possibile, a prescindere dalla qualificazione della natura della prestazione lavorativa, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione.

Green pass per tutti i lavoratori

L'art. 3 del D.L. n. 127/2021, ha inserito nel decreto Riaperture (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87), l'art. 9 - septies, destinato a disciplinare l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato.

L'obbligo, vigente **dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, è rivolto "a chiunque svolge una attività lavorativa (nello specifico della norma) nel settore privato", e consiste nella necessità di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui è svolta l'attività di lavoro. L'accesso deve essere altrimenti legittimamente negato, con passibilità di **sanzioni** per il caso di violazione del suddetto obbligo, come previsto dal nono comma della norma medesima.

L'obbligatorietà del Green pass è poi estesa dal secondo comma a "**tutti i soggetti** che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria **attività lavorativa o di formazione o di volontariato** nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni".

Leggi anche Green pass per i lavoratori con "contratti esterni": chi deve svolgere (e come) le verifiche

Emerge dunque chiaramente il quadro delineato dal legislatore, teso ad ampliare quanto più possibile la diffusione del Green pass per tutelare in via immediata e diretta i luoghi di lavoro e, conseguentemente,

chiunque vi debba accedere, per qualsiasi ragione comunque legata alla necessità di rendere una prestazione lavorativa, prescindendo dalla sua qualificazione o "titolo", come dal termine adottato dalla norma.

Estensione talmente ampia da riguardare anche **fat-tispecie astrattamente estranee ad un rapporto di lavoro**, salvo lambirlo, come ad esempio per il volontariato o per le attività a carattere esclusivamente formativo. Questi ultimi devono essere tenuti distinti dal **contratto di apprendistato**, che senza dubbio rientrerebbe comunque nell'alveo delle prestazioni di natura subordinata.

È indubbio pertanto che gli obblighi di possesso ed esibizione a richiesta della certificazione verde incombono anche sui **lavoratori autonomi** e, tra questi, sui liberi professionisti. Rispetto a questi ultimi, si sono posti alcuni dubbi interpretativi, in gran parte risolti anche con l'aiuto delle "FAQ" ministeriali, che nell'era della telematica e delle comunicazioni "smart", nell'esperienza recente, sempre più spesso hanno sostituito le tradizionali circolari di prassi.

Green pass: obbligo per il professionista. Chi controlla chi?

È evidente che il titolare dello **studio professionale più articolato**, che ha alle proprie dipendenze lavoratori subordinati e collaboratori, si ritrova nelle medesime condizioni di qualsiasi altro datore di lavoro. Egli infatti è responsabile della redazione del documento di definizione delle **modalità operative** per l'organizzazione delle verifiche, e dell'**atto di delega** ad un incaricato a provvedere ai relativi controlli e segnalazione delle eventuali violazioni, giusto il quinto comma dell'art. 9 - septies. Detti documenti devono essere adottati **entro il 15 ottobre 2021**.

Leggi anche Green pass in azienda: comincia il conto alla rovescia. Come organizzare le verifiche

Il professionista titolare dello studio, così come ogni altro datore di lavoro, è pertanto soggetto al controllo

del Green pass, ed obbligato ad esibirlo a richiesta del soggetto da lui incaricato. Allo stesso modo, quando per svolgere la sua prestazione professionale deve **recarsi presso altri luoghi di lavoro** ai quali è necessario che acceda per rendere la prestazione medesima, sarà soggetto al controllo da parte dell'incaricato di quella sede.

Il professionista solitario e gli obblighi in capo alla clientela

Ma anche l'avvocato, il consulente del lavoro, l'ingegnere, il commercialista, l'architetto che dovesse esercitare la **professione autonoma** da soli, presso il proprio studio, sono obbligati, per accedervi, al possesso del Green pass? Ed in caso affermativo, chi provvederebbe al loro controllo?

A stretto rigore, la lettura della norma, che per quanto premesso si rivela destinata a prevenire la diffusione del contagio applicandosi indistintamente a tutti i luoghi di lavoro, imporrebbe che anche il professionista titolare singolo dello studio professionale debba, per accedervi, essere in possesso del Green pass, ragionevolmente a tutela del luogo e dunque della clientela che vi si rechi.

Per i **clienti** però, la norma in esame non introduce alcuna previsione rispetto agli obblighi in discorso. Il

professionista da solo in studio, evidentemente non sarà controllato da terzi, ma tutti gli obblighi di possesso devono comunque ritenersi in capo al medesimo, e potrà essere chiamato a rispondere della **responsabilità** e della **imputabilità delle sanzioni** di cui al comma 9 dell'art. 9 - septies.

Accesso agli uffici giudiziari

Come detto, la voluta estensione dell'obbligo di possesso ed esibizione del Green pass, coinvolge sostanzialmente qualsiasi tipo di prestazione lavorativa, e ne giustifica l'insorgenza effettiva ogni qualvolta la prestazione lavorativa implichi l'accesso ad un luogo di lavoro. Così, a prescindere da qualsiasi rapporto di dipendenza, anche i liberi professionisti, qualora debbano accedere ad un luogo di lavoro, quindi presso un altro datore di lavoro, pubblico o privato che sia, per ragioni connesse alla loro professione, sono onerati del possesso e soggetti al controllo ed all'esibizione della certificazione verde. Ciò con un'unica, singolare, eccezione, che vede **esclusa tale obbligatorietà per l'accesso presso gli uffici giudiziari**, espressamente prevista dall'ottavo comma dell'art. 9 - sexies per gli "avvocati e altri difensori, consulenti periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo".

Lavoro e Previdenza

Verso la legge di Bilancio

APE sociale, opzione donna e pensioni per i lavoratori precoci: ipotesi di riforma nella NADEF

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Nel dibattito in corso sulle possibili ipotesi di riforma del sistema previdenziale, alla luce della recente approvazione della NADEF, si conferma l'attenzione per un rafforzamento delle ipotesi di pensionamento anticipato di tipo selettivo, come l'APE sociale e il pensionamento anticipato a 41 anni di contributi per i lavoratori precoci, anche in considerazione di quelle che sono le evidenze della Commissione di studio sui lavori gravosi. Per il pensionamento anticipato sono al vaglio poi diverse proposte depositate presso la Commissione Lavoro della Camera: dalla permanenza di opzione donna, misura anch'essa sperimentale, alla riduzione contributiva per le lavoratrici madri.

La **Nota di aggiornamento del DEF** delinea la cornice economica di riferimento in cui si colloca la redazione della prossima legge di Bilancio.

Il documento contiene un utile approfondimento anche per quel che riguarda l'**andamento prospettico della spesa previdenziale** alla luce degli effetti delle recenti riforme e della pandemia. Lo scenario tratteggiato rappresenterà la base tecnica dei ragionamenti per quel che riguarda il capitolo pensioni che verrà affrontato dal punto di vista contenutistico nell'iter della costruzione della manovra finanziaria, così come ha avuto modo di precisare il Presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa di presentazione della NADEF. Quali sono le principali evidenze?

Leggi anche NaDef: dalla riforma degli ammortizzatori sociali al rinnovo del 110%. Tutte le novità

Spesa previdenziale: stime della Ragioneria generale dello Stato

La NADEF riporta le stime aggiornate della Ragioneria generale dello Stato che sottolinea come la previsione della spesa pensionistica in rapporto al PIL riflette gli effetti delle misure contenute negli interventi di riforma adottati nel corso degli ultimi decenni. In una veloce ricostruzione evolutiva si fa riferimento, in particolare, viene sottolineato, all'applicazione del **regime contributivo** (Legge n. 335/1995) e alle regole introdotte con la Legge n. 214/2011, che, elevando i requisiti di accesso per il pensionamento di vecchiaia e anticipato, ha **migliorato** in modo significativo la **sostenibilità** del sistema pensionistico nel medio-lungo periodo, garantendo una maggiore equità tra le generazioni. Si ricorda ancora come il processo di riforma ha previsto altresì l'estensione, a partire dal 2012, del regime contributivo a tutti i lavoratori. Infine, a partire dal 2013, tutti i requisiti di età (inclusi quelli per l'accesso all'assegno sociale) e quello contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica, sono periodicamente

indicizzati alle variazioni della **speranza di vita**, misurata dall'Istat.

Con medesima periodicità e analogo procedimento è previsto, inoltre, l'adeguamento dei **coefficienti di trasformazione** in funzione delle probabilità di sopravvivenza. Entrambi gli adeguamenti sono effettuati ogni tre anni dal 2013 al 2019, e ogni due anni successivamente, secondo un procedimento che rientra interamente nella sfera di azione amministrativa e che garantisce la certezza delle date prefissate per le future revisioni. La NADEF ricorda poi come si è tenuto conto anche delle più recenti misure adottate con la legge di Bilancio per il 2021, nonché gli interventi attuati con precedenti provvedimenti, quali, per esempio, il D.L. n. 4/2019, convertito con Legge n. 26/2019, che ha introdotto "**Quota 100**" e stabilito la disapplicazione dell'adeguamento del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica agli incrementi della speranza di vita per l'intero periodo 2019-2026.

Leggi anche Dopo Quota 100: APE sociale e nuove ipotesi di pensionamento anticipato

Rapporto tra spesa pensionistica e PIL

A partire **dal 2010**, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL, già in crescita negli anni precedenti a causa alla fase acuta della recessione, continua ad aumentare in ragione dell'ulteriore fase di contrazione dell'attività economica. **Dal 2015**, in presenza di una congiuntura economica più favorevole e della graduale prosecuzione del processo di innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, il rapporto si riduce per circa un triennio, attestandosi al 15,2% nel 2018. Per gli **anni 2019-2021** un sostanziale incremento del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati. **Dopo il 2022**, si prevede una fase di lieve flessione che si protrae fino al 2027, anno in cui il rapporto tra spesa pensionistica e PIL raggiunge il 15,3%, anche per il recupero dei livelli occupazionali. Successivamente, il

rapporto tra spesa pensionistica e PIL riprende ad aumentare fino a raggiungere il 16,4% nel 2044.

Tale dinamica è essenzialmente dovuta all'incremento del **rapporto** fra **numero di pensioni** e numero di **occupati** indotto dalla transizione demografica, solo parzialmente compensato dall'innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento. L'effetto dovuto all'aumento del numero dei trattamenti previdenziali sopravanza quello relativo al contenimento degli importi pensionistici esercitato dalla graduale applicazione del sistema di calcolo contributivo sull'intera vita lavorativa. A partire **dal 2045**, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL diminuisce rapidamente portandosi al 15,7% nel 2050 e al 13,2% nel 2070.

La riduzione nell'ultima fase del periodo di previsione è determinata dall'applicazione generalizzata del **calcolo contributivo** che si accompagna all'inversione di tendenza del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati.

L'andamento beneficia sia della progressiva uscita delle generazioni del *baby boom* sia degli effetti dell'adeguamento automatico dei requisiti minimi di pensionamento in funzione della speranza di vita.

Si sottolinea come le misure contenute nel D.L. n. 4/2019, nella legge di Bilancio per il 2019 e nella legge di Bilancio per il 2020, incluse nello scenario a normativa vigente, producono, nel periodo 2019-2035, un incremento di incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL pari in media a circa 0,2 punti annui rispetto alla legislazione immediatamente precedente, con profilo progressivamente decrescente a partire dai primi anni di previsione, ove è più concentrata la maggiore incidenza della spesa in rapporto al PIL. Altra considerazione importante riportata è che grazie al complessivo processo di riforma avviato nel 2004, la minore incidenza della spesa per pensioni in rapporto al PIL è valutabile in termini cumulati in circa **60 punti percentuali di PIL al 2060**.

Pensioni e soluzioni di flessibilità in uscita

Quali sono le considerazioni che emergono dalla NADEF? In termini generali, è sicuramente confortante la lettura sulle stime del Pil che vengono riviste già quest'anno al 6% dal 4,5% ipotizzato nel DEF in aprile. L'impatto previdenziale dell'andamento economico è duplice. Da un lato, un incremento del Pil si accompagna a una **maggiore occupazione**, che, in un

meccanismo finanziario a ripartizione come il nostro, genera maggiore flusso contributivo, fondamentale per mantenere in equilibrio prospettico la sostenibilità del sistema. Va ancora rimarcato come il Pil rappresenta il fattore di rivalutazione del montante contributivo in maturazione.

Per quel che riguarda poi la flessibilità in uscita, sembra prospettarsi poi la ricerca di soluzioni meno onerose rispetto a "Quota 100". Volgendo attenzione al dibattito in corso si conferma l'attenzione per un rafforzamento dei pensionamenti anticipati di tipo selettivo (APE sociale e pensionamento anticipato a 41 anni di contributi per i cd. **lavoratori precoci**) anche alla luce di quelle che sono le evidenze della Commissione di studio sui **lavori gravosi** che ha elaborato una graduatoria di 92 raggruppamenti professionali ordinata per grado di gravosità e di rischio oltre ai 15 già compresi nell'APE sociale. A ciascun raggruppamento è stato assegnato un indice, più è alto maggiore è il rischio di gravosità. Le proposte sono quelle di rendere stabile l'APE sociale, di eliminare l'intervallo di tre mesi tra la fine dell'indennità di disoccupazione e l'accesso all'APE e ridurre i contributi necessari, che attualmente sono 36 anni, per quanto riguarda, ad esempio, il settore dell'edilizia, portandoli a 30 anni.

Leggi anche Riforma delle pensioni: APE sociale estesa con la nuova lista dei lavori gravosi

Per il pensionamento anticipato per dir così "generalista", spunti di riflessione provengono poi dalle diverse proposte depositate presso la Commissione Lavoro della Camera: dalla conferma dell'APE sociale, alla permanenza di **opzione donna** (misura anch'essa sperimentale), alla **riduzione contributiva** per le **lavoratrici madri**.

Leggi anche Riforma delle pensioni: proroga di APE sociale e opzione donna

Altre proposte sono poi quelle di prevedere il **pensionamento a 41 anni di contributi** indipendentemente dall'età, a 62 anni e 35 di contributi con la condizione che l'importo del trattamento non sia inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale e con una riduzione del 2% per ogni anno di anticipo rispetto al limite dei 66 anni o l'ipotesi di una soglia minima di 62 anni e un'età massima di 70 con almeno 35 anni di contributi. L'importo mensile dell'assegno non deve essere inferiore a 1,5 l'assegno sociale e con penalizzazioni decrescenti sotto i 66 anni.

Lavoro e Previdenza

Calcola il risparmio

Sgravio contributivo turismo, commercio e spettacolo: quanto conviene applicare il beneficio in cumulo

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

I datori di lavoro che operano nel settore del turismo, commercio, cultura o delle terme possono applicare uno sgravio contributivo parametrato alla cassa integrazione di cui hanno fruito nel primo trimestre 2021. In questo caso l'azienda si obbliga a non licenziare fino al 31 dicembre 2021. L'esonero previdenziale sconta un limite massimo corrispondente al doppio del contributo non versato da parte del datore di lavoro in relazione alle ore di utilizzo della cassa integrazione nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. La legge prevede la possibilità di cumulare questo sgravio con altri incentivi già in vigore. Quanto si risparmia in caso di cumulo con gli esoneri contributivi per l'assunzione di over 50 o di donne?

Chi

Sgravio nei settori turismo, commercio e culturale

Uno specifico sgravio contributivo si applica ai **datori di lavoro privati** che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo e che abbiano fatto ricorso ai **trattamenti di integrazione salariale** nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

Il diritto alla legittima fruizione della misura è in ogni caso subordinato alla sussistenza, alla data dell'assunzione, delle seguenti condizioni:

- **DURC regolare;**
- rispetto degli obblighi di legge;
- rispetto normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
- rispetto degli **accordi e contratti collettivi** territoriali od aziendali;
- rispetto del diritto di precedenza.

La disciplina del beneficio prevede inoltre alcuni vincoli:

- fino al 31 dicembre 2021 il datore di lavoro beneficiario dell'esonero non può **recedere dal contratto** per giustificato motivo oggettivo;
- il rispetto dei **limiti de minimis** secondo quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, fissato a 1.800.000 euro.

Attenzione

Per quanto riguarda le operazioni straordinarie si prevede che, in caso di **cessione di ramo di azienda**, il diritto alla fruizione dell'esonero non può essere trasferito in capo al cessionario. In caso di **fusione** (sia per unione che per incorporazione), l'esonero può invece essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.

Assunzione di over 50

Il beneficio contributivo spettante è pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro se ad essere

assunti sono lavoratori che hanno compiuto 50 anni di età al momento della stipula del contratto e che da almeno 13 mesi:

- abbiano **perso il posto di lavoro** (anche a seguito di dimissioni) o cessato un'attività autonoma;
- siano immediatamente **disponibili** allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa (presentazione della DID o della domanda di NASpI);
- siano iscritti presso il **Centro per l'impiego**.

Assunzione di donne

I datori di lavoro che, entro il 31 dicembre 2022, assumono donne (art. 1, commi 16-19, della legge di Bilancio 2021, L. n. 30 dicembre 2020, n. 178) hanno diritto ad uno **sgravio contributivo totale** per un periodo pari a 18 mesi, se il rapporto di lavoro viene instaurato a tempo indeterminato. A tal fine deve trattarsi di:

- donne lavoratrici **over 50** disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne **prive di un lavoro regolarmente retribuito** da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell'ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere (decreto interministeriale n. 234 del 16 ottobre 2020);
- donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti

Cosa

Sgravio nei settori turismo, commercio e culturale

L'esonero concedibile è pari al **doppio delle ore di integrazione salariale** già fruito nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

L'applicazione deve essere effettuata **su base mensile** ed è fruibile **entro il 31 dicembre 2021** (mese di competenza novembre 2021).

Lo **sgravio spettante** è pari al minore importo tra la

contribuzione datoriale teoricamente dovuta per il doppio delle ore di integrazione salariale fruita nel periodo gennaio/marzo 2021 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) in ciascun mese.

Attenzione

Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruita nelle mensilità comprese tra gennaio 2021 e marzo 2021, vanno considerate sia le ore fruita mediante conguaglio che quelle fruita mediante pagamento diretto ed aggiunti i ratei delle mensilità aggiuntive.

Assunzione di over 50

Le tipologie contrattuali agevolate sono le seguenti:

- contratto di lavoro subordinato **a tempo indeterminato**;
- contratto di lavoro subordinato **a tempo determinato**, anche "a-causale";
- **trasformazioni a tempo indeterminato** di rapporto a termine agevolato, purché la trasformazione avvenga prima della scadenza;
- contratto a tempo pieno o part-time;
- contratto di **somministrazione**.

L'agevolazione consiste in una riduzione al 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro e dei contributi INAIL per la durata di 12 mesi in caso di rapporto di lavoro a termine o 18 mesi in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o stabilizzazione.

Assunzione di donne

La riduzione dell'aliquota contributiva spetta in misura pari al 100% dei contributi INPS e al 50% dei contributi INAIL per un periodo di 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato o trasformazione di un contratto a termine.

Lo sgravio totale è fruibile entro il **tetto massimo di 6.000 euro annui** da riproporzionare su base mensile.

L'incentivo spetta al datore di lavoro solo se l'assunzione, la proroga e la trasformazione realizzino un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l'assunzione agevolata.

Come

Sgravio nei settori turismo, commercio e culturale

L'INPS detterà nelle prossime settimane le indicazioni procedurali per l'applicazione dell'esonero che è cumulabile, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo o economico.

L'applicazione in cumulo degli esoneri deve avvenire in ordine cronologico di entrata in vigore del relativo provvedimento **che lo istituisce**: l'ultimo esonero richiesto e spettante si cumula con i precedenti sulla

contribuzione residua "dovuta".

In caso di rapporti a tempo parziale, bisogna indicare la **retribuzione lorda media mensile** a tempo pieno. Le procedure telematiche provvederanno a parametrare l'importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata.

Assunzione di over 50

Il datore di lavoro, dopo aver verificato che l'assunzione realizza un aumento del numero medio dei dipendenti in forza rispetto alla media occupazionale precedente l'assunzione, deve inviare per via telematica all'INPS il **modello "92-2012"**.

In caso di esito positivo dell'Istruttoria l'INPS attribuisce automaticamente all'azienda il codice di autorizzazione "2H".

Nella denuncia contributiva Uniemens riferita al lavoratore agevolato, dovrà essere indicato nell'elemento "Tipo contribuzione" il codice "55".

In sede di **autoliquidazione INAIL**, la riduzione, nella misura del 50%, della retribuzione lorda imponibile utile ai fini del calcolo del premio annuale, viene effettuata considerando "retribuzione esente" il residuo 50% e riportando i codici:

- **H** in caso di assunzione a tempo determinato;
- **I** in caso di proroga tempo determinato;
- **J** se si tratta di trasformazione a tempo indeterminato;
- **K** se l'assunzione è a tempo indeterminato.

Assunzione di donne

La normativa in esame, seppure in vigore dal 1° gennaio 2021, non è ancora applicabile poichè in attesa di autorizzazione da parte della Commissione europea (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19).

Quando

Sgravio nei settori turismo, commercio e culturale

Lo sgravio dai contributi previdenziali INPS è fruibile entro il 31 dicembre 2021.

Assunzione di over 50

L'incentivo è previsto come misura strutturale.

Assunzione di donne

L'assunzione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2022.

Calcola il risparmio

Ipotesi di lavoratrice/lavoratore over 50 assunta/o a dicembre 2020 nel settore Turismo come operaio di livello 5

Prendendo in esame il caso di una lavoratrice/lavoratore over 50 assunta/o da un datore di lavoro che opera nel settore Turismo - Pubblici esercizi, la **retribuzione base** per il livello 5 è pari a 1.444,22 euro. L'azienda ha fatto **ricorso alla CIG**, nel corso del primo trimestre

2021, per un totale di 150 ore e ha dunque diritto ad uno sgravio nella misura di € $9,50 \times 300 \text{ ore} = 2.850$ euro. Dividendo l'importo teoricamente spettante per i mesi di applicabilità del beneficio, lo **sgravio mensile** disponibile risulta pari a $2.850 / 6 = 475$ euro.

Ipotizziamo due diversi casi di cumulo di benefici:

1. **Cumulo incentivo turismo e agevolazione per l'assunzione di uomini over 50 disoccupati da almeno 12 mesi (50%)**: l'esonero troverà applicazione per i medesimi lavoratori a seguito dell'abbattimento del 50% della contribuzione operato dal secondo beneficio;

2. **Cumulo incentivo turismo ed esonero totale per**

l'assunzione di donne (legge n. 178/2020): l'esonero, nel periodo di applicazione dello specifico incentivo all'assunzione, può trovare applicazione per le medesime lavoratrici solo laddove vi sia un residuo di contribuzione esonerabile dopo aver applicato lo sgravio turismo alternativo alla CIG.

Risparmio %

Dall'esame dei dati di calcolo riportati in tabella, si desume che l'ipotesi di **cumulo più conveniente** per il datore di lavoro risulta essere quella legata all'assunzione di una donna, che garantisce un risparmio pari quasi al doppio rispetto all'applicazione analoga dei due incentivi ad un lavoratore ultracinquantenne.

Contribuzione ordinaria tempo indeterminato	Sgravio CIG turismo	Sgravio over 50	Sgravio donne
Retribuzione lorda mensile erogata	1.444 euro	1.444 euro	1.444 euro
Contribuzione dovuta INAIL	15 euro	7,5 euro	7,5 euro
Contribuzione dovuta INPS	433 euro x 6 mesi 0 x 6 mesi	216 euro x 6 mesi 0 x 6 mesi	0
Totale costo del lavoro annuale	23.014 euro	21.612 euro	20.316 euro
RISPARMIO		7%	12%

Lavoro e Previdenza

Nota INL

Subappalto lavori pubblici: adeguamenti retributivi con recupero dei contributi

Nella nota n. 1507 del 2021, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro entra nel merito della disciplina dei lavori pubblici affidati in subappalto per specificare che il subappaltatore è comunque tenuto a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, anche per tutto quel che è previsto dal CCNL di riferimento. L'adeguamento retributivo comporta una rideterminazione dell'imponibile ai fini contributivi e i conseguenti recuperi.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1507 del 6 ottobre 2021, recepisce le modifiche alla regolamentazione del **subappalto in ambito pubblico**. Si tratta di una misura di garanzia per i lavoratori dipendenti del subappaltatore che svolgano determinate attività in ragione dell'appalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il **contraente principale**, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti che siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Attività oggetto di subappalto

Le attività oggetto di subappalto devono essere ricomprese nell'oggetto dell'appalto, secondo quanto previsto nel capitolato e non essere, quindi, marginali o meramente accessorie rispetto all'opera o al servizio complessivamente appaltato.

Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di **appalti pubblici e concessioni** è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Ciò che conta è essenzialmente l'oggetto del **contratto di appalto** ed è ad esso che occorre riportarsi nella selezione del CCNL.

Caratteri dell'adeguamento retributivo

Individuato il contratto collettivo di riferimento, applicato dal contraente principale, se risulta verificata la ricorrenza delle condizioni normative stabilite dal comma 14 dell'art. 105, il subappaltatore ha l'obbligo di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale in relazione alle medesime attività lavorative.

L'adeguamento retributivo naturalmente comporta una rideterminazione dell'imponibile ai fini contributivi e i conseguenti recuperi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ispettorato nazionale del lavoro, nota 06/10/2021, n. 1507

Finanziamenti

Calcola il risparmio

Registrazione dei marchi all'estero: quanto conviene con il bando Marchi+2021?

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Dal 19 ottobre 2021 le micro, piccole e medie possono presentare domanda di partecipazione al bando Marchi+2021, che mette a disposizione contributi a fondo perduto per la registrazione di marchi dell'Unione europea e internazionali. Nella nuova edizione del bando, sono ammesse le spese (comprese le tasse di deposito/registrazione sostenute presso UIBM/EUIPO/OMPI) sostenute a decorrere dal 1° giugno 2018 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione. Qualora un'impresa possa richiedere l'agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata una domanda per ciascuno di essi. Quanto si risparmia?

Chi

Possono presentare domanda di contributo le **micro, piccole e medie imprese** (PMI), con sede legale ed operativa in Italia, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituite e **iscritte al Registro delle imprese**, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale;
- non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed **essere in regola** con l'assolvimento degli **obblighi contributivi** attestati dal Documento Unico di Regularità Contributiva (DURC);
- non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- essere **titolari del/i marchio/i** oggetto della **domanda di agevolazione**;
- non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione.

Ai fini dell'ammissibilità, le imprese, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, devono:

a) per la **Misura A**

- aver effettuato, a decorrere dal **1° giugno 2018**, il **deposito della domanda di registrazione** presso EUIPO del marchio oggetto dell'agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;
- aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell'Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;

b) per la **Misura B**

- aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, **almeno una** delle seguenti **attività**:
- (i) il deposito della domanda di registrazione presso

OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell'Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

(ii) il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

(iii) il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

- aver ottenuto la **pubblicazione** della domanda di registrazione sul **registro internazionale dell'OMPI** (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

Cosa

Il bando si articola in due diverse misure:

- **Misura A**: agevolazioni per favorire la registrazione di **marchi dell'Unione europea** presso EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale);

- **Misura B**: agevolazioni per favorire la registrazione di **marchi internazionali** presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).

Per entrambe le Misure, sono agevolabili le spese sostenute per:

- la **progettazione** della rappresentazione del marchio;
- l'assistenza per il **deposito**;
- le **ricerche** di anteriorità;
- l'**assistenza legale** per le azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione;
- le tasse di deposito di deposito presso EUIPO (per la

Misura A);

- le tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale (per la Misura B).

Attenzione

Sono ritenute ammissibili le spese sostenute dal 1° giugno 2018 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione. Le spese devono fare riferimento a **fatture emesse** e a **pagamenti** effettuati a partire dal 1° giugno 2018 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.

Come

Il contributo, in “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, è in conto capitale e sarà riconosciuto:

- per la Misura A: nella misura massima del **50% delle spese ammissibili** sostenute per le tasse di deposito e dell'80% delle spese ammissibili sostenute per l'acquisizione dei servizi specialistici e nel e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l'importo massimo complessivo per marchio di 6.000 euro;

- per la Misura B: nella misura massima dell'**80%** (90% per USA o CINA) **delle spese ammissibili** sostenute per l'acquisizione dei servizi specialistici e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l'importo massimo complessivo per marchio di 8.000 euro.

Attenzione

Per uno **stesso marchio** è possibile **cumulare le**

agevolazioni previste per le misure A e B.

Ogni impresa può presentare più di una richiesta di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino a un massimo di 20.000 euro.

Quando

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito web marchipiu2021.it.

Le richieste potranno essere presentate a partire dalle ore 9:30 del **19 ottobre 2021** e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, pari a 3 milioni di euro.

Qualora un'impresa possa richiedere l'agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata una domanda per ciascuno di essi.

Calcola il risparmio

IPOTESI IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTO INFERIORE AI MASSIMALI PREVISTI

Risparmio %

Si ipotizzi che l'impresa Alfa, di **piccola dimensione**, abbia registrato nel 2018 un proprio marchio presso EUIPO e abbia sostenuto per l'acquisizione dei servizi specialistici spese per **6.000 euro** e tasse di deposito per 1.000 euro. Si suppone che siano rispettati gli importi massimi contributo previsti per ciascuna tipologia di servizio specialistico esterno richiesto.

L'impresa può presentare domanda a valere sulla **Misura A**.

Il contributo calcolato sulle spese sostenute è pari 5.300 euro $[(1.000 \times 50\%) + (6.000 \times 80\%)]$, **inferiore al contributo massimo** riconosciuto dal bando per la misura A, pari a 6.000 euro.

Costi sostenuti	Contributo “teorico”	Contributo effettivo spettante	% di risparmio
7.000 euro	5.300 euro	5.300 euro	75,71%

IPOTESI IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTO MAGGIORE AI MASSIMALI PREVISTI

Risparmio %

Si ipotizzi che l'impresa X, di **piccola dimensione**, abbia registrato nel 2019 un proprio marchio presso OMPI (no USA e CINA) e abbia sostenuto per l'acquisizione dei servizi specialistici spese per **22.000 euro** e tasse di deposito per 1.000 euro. Si suppone che siano rispettati gli importi massimi contributo previsti per ciascuna tipologia di servizio specialistico esterno

richiesto.

L'impresa può presentare domanda a valere sulla **Misura B**.

Il contributo calcolato sulle spese sostenute è pari a 18.400 euro $(23.000 \times 80\%)$, **superiore al contributo totale** concesso, pari a 8.000 euro.

Partecipando al bando Marchi+2021, l'impresa può quindi richiedere un contributo pari a 8.000 euro; il risparmio, pertanto, si riduce.

Costi sostenuti	Contributo “teorico”	Contributo effettivo spettante	% di risparmio
23.000 euro	18.400 euro	8.000 euro	34,78%

Impresa

Per gli organismi di ricerca

Prodotti a duplice uso: come attuare il programma interno di conformità per evitare le sanzioni

di Silvia Confalonieri - Lawyer - Studio PC&A - P. Centore & Associati Gaia Nina

Gli organismi di ricerca possono impostare una procedura di autovalutazione per capire se sono tenuti a conformarsi al regolamento UE 2021/821 sull'esportazione dei beni in duplice uso. Uno degli strumenti per la prevenzione e la gestione del rischio di conformità è l'adozione del "programma interno di conformità", ossia un sistema di politiche e procedure adeguate e proporzionate per la gestione della normativa dual use che riguarda, tra gli altri: la struttura organizzativa, le responsabilità e la sicurezza delle informazioni. La raccomandazione UE n. 1700/2021 fornisce il percorso per l'adozione del PIC, evidenziando gli elementi di cui bisogna tenere conto per approntare il proprio programma interno di conformità, anche al fine di evitare conseguenze sanzionatorie penali.

Il 15 settembre 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE la prima Raccomandazione n. 2021/1700 della Commissione adottata ai sensi dell'art. 26 del nuovo Regolamento UE 2021/821 (entrato in vigore il 9 settembre 2021 che disciplina i controlli sulle **esportazioni dei beni a duplice uso**) che rimette alla Commissione e al Consiglio la messa a punto di orientamenti e raccomandazioni pratiche per assicurare l'efficienza del regime e la coerenza della sua attuazione.

Sebbene le raccomandazioni non siano provvedimenti legislativi e non siano vincolanti, esse costituiscono un rilevante strumento di interpretazione della normativa e di **valutazione del comportamento dell'operatore**. Tenuto conto delle **conseguenze sanzionatorie penali** collegate alla violazione delle disposizioni in materia, gli operatori del settore devono prestare particolare attenzione attuando adeguate politiche e procedure interne di gestione e prevenzione del rischio.

La Raccomandazione si rivolge al **settore della ricerca**, individuato quale uno dei settori vulnerabili stante, da un lato, il potere di attrazione di investimenti pubblici e privati da tutto il mondo e, dall'altro, l'importanza della pubblicazione e condivisione dei risultati della ricerca che impongono l'uso di particolare attenzione nella individuazione, gestione e attenuazione dei rischi legati ai beni e tecnologie dual use.

La Commissione ha adottato la Raccomandazione proprio con lo scopo di fornire supporto al settore, conscia di dover bilanciare il diritto fondamentale alla libertà accademica con le **esigenze di sicurezza internazionale**.

Si ricorda che i **prodotti a duplice uso**, la cui **esportazione** è soggetta ad **autorizzazione**, sono quei prodotti che possono avere impiego sia civile che militare riportati negli allegati I e IV del Regolamento, non si identificano con i "beni militari" e includono anche

software e tecnologie.

Inoltre, nella valutazione e gestione del rischio va tenuto presente che le restrizioni relative ai prodotti a duplice uso non riguardano solo l'**esportazione materiale di beni** (si noti che il concetto di esportazione a questi fini è diverso dal concetto di esportazione ai fini doganali e che per alcuni prodotti è soggetta ad autorizzazione anche la circolazione intraUE), ma anche **altre attività** quali la **trasmissione di software o tecnologie**, inclusi i prodotti di sorveglianza informatica, con qualsiasi mezzo, nonché i servizi di **intermediazione** e di **assistenza tecnica**, per tale intendendosi qualsiasi supporto tecnico quale riparazione o manutenzione e anche insegnamento, pareri, formazione, trasmissione di competenze o servizi di consulenza anche telefonica o qualsiasi forma orale di assistenza. In sostanza, qualunque attività collegata in qualsiasi forma a beni a duplice uso comporta la necessità di verificare se i prodotti, il tipo di attività, gli usi finali o le entità e i paesi coinvolti siano soggetti ad autorizzazioni.

A chi si applica la Raccomandazione

Sono pertanto coinvolte e devono tenere conto della Raccomandazione tutte le **entità** che svolgono **attività di ricerca**, anche nel settore accademico, indipendentemente dalla forma giuridica o di finanziamento, la cui finalità consista nell'attività di ricerca o di sviluppo sperimentale o diffusione di risultati in qualsiasi forma.

Sono quindi incluse le **università**, i **centri di ricerca**, i **laboratori**, ecc., tutti quegli organismi che, ad esempio, effettuano ricerche utilizzando prodotti a duplice uso ovvero che svolgono ricerche su prodotti a duplice uso o su tecnologie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione di tecnologie atte a conseguire o ampliare le funzioni o i livelli di prestazioni dei beni a

duplice uso ovvero che producono un risultato che, in qualsiasi forma, soddisfa le specifiche tecniche di un prodotto a duplice uso.

Quali sono le attività che possono richiedere controlli delle esportazioni

Tra le situazioni di ricerca che potrebbero richiedere controlli delle esportazioni sono individuate, se hanno ad oggetti prodotti a duplice uso, ad esempio:

- le attività di **insegnamento**;
- **consulenza**;
- **collaborazione** con ricercatori di paesi terzi ovvero svolte al di fuori dell'UE;
- l'organizzazione di **conferenze** e **seminari** all'interno o fuori della UE;
- allo stesso modo sono considerate le **pubblicazioni** o anche le **bozze** di pubblicazioni.

Sono in linea generale **escluse** le informazioni coperte da brevetto in quanto considerate di "pubblico dominio".

Cosa deve fare l'organismo di ricerca

La Raccomandazione individua, a titolo solo esemplificativo, un elenco di settori che sono ritenuti avere maggiori probabilità di ricadere nella normativa. Si va dalla biologia e nanobiotechnologia, alle tecnologie energetiche e ambientali, alle tecnologie navali, sorveglianza informatica e così via.

La platea è dunque molto vasta e, considerato l'elenco dei beni a duplice uso, il sempre più rapido sviluppo della tecnologia e dei metodi di utilizzo e il fatto che l'**individuazione** dei **beni a duplice uso** deve essere effettuata in concreto, sulla base delle caratteristiche oggettive e indipendentemente dallo scopo che si prefigge la ricerca e tenuto altresì conto che l'elenco è aggiornato ogni anno, appare evidente la necessità per tutti gli **organismi di ricerca** di effettuare un'attenta valutazione della propria posizione e, comunque, di attuare **procedure** idonee ad identificare e gestire con immediatezza possibili rischi, evitando di considerarsi

esclusi, magari sul solo presupposto di effettuare ricerca con scopi puramente accademici su progetti apparentemente senza collegamenti con impieghi militari. La scelta dei metodi per garantire il rispetto della normativa vigente spetta all'organismo di ricerca, il quale potrà fare implementare **strutture** interne apposite, **organi consultivi** interni, nonché procedure ad hoc, da inserirsi in un programma interno di conformità. La Raccomandazione si pone come strumento a supporto fornendo una serie di chiarimenti normativi e procedurali e suggerimenti pratici.

Programma interno di conformità (PIC)

Uno degli strumenti per la **prevenzione** e la **gestione** del **rischio** è l'adozione del "programma interno di conformità" (PIC o ICP), ossia un **sistema** interno di **politiche** e **procedure** interne adeguate e proporzionate per la **gestione** della **normativa dual use** che riguardano il ruolo della dirigenza, la struttura organizzativa, le responsabilità, la formazione, i processi interni di verifica, le procedure di audit interno, la tenuta di registri e documentazione, la sicurezza fisica delle informazioni.

La Raccomandazione fornisce il **percorso** per l'adozione del PIC, evidenziando gli elementi di cui un organismo di ricerca deve tenere conto per approntare il proprio programma interno di conformità. Si tratta, in sostanza, di una **road map** disegnata sul modello contenuto nella Raccomandazione 2019/1318 del 30 luglio 2019 emanata per il commercio di prodotti a duplice uso sotto il regime del precedente Regolamento 2009/428 (ora abrogato) adeguata per tenere conto delle specificità del settore della ricerca.

Sono specificate le **domande** e i **percorsi** per l'**adozione** del PIC, individuando anche quelli che la Raccomandazione definisce "campanelli di allarme (bandierine rosse)" oltre ad esempi di flussi e strutture organizzative e un "decision tree" per guidare nel percorso dall'individuazione del prodotto a duplice uso alla necessità o meno della licenza.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.